



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

- 1. Il presente Regolamento d'Istituto che disciplina l'ISIS "A. Malignani" è ispirato alla Costituzione della Repubblica e alle Leggi vigenti, nonché alla normativa che riguarda l'istruzione scolastica. In particolare esso si ispira allo "Statuto delle studentesse e degli studenti", D.P.R. n. 249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n. 235/2007 e la C.M. 360 del 31/08/2008 disciplina alunni; all'art. 2, comma 2, D.P.R. 8/03/1999, n. 275 (la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana"); alla direttiva del M.P.I. n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali" e alla legge 29/05/2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo). Il Regolamento d'Istituto, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questo Istituto, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa. Il Regolamento vuole altresì garantire l'esercizio corretto dei doveri e il godimento legittimo dei diritti a tutte le componenti scolastiche. Per quanto attiene ai principi e a quanto non contenuto nel presente Regolamento si applicano, oltre alle norme citate, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto (del quale il presente Regolamento fa comunque parte), il Regolamento interno in materia di sicurezza e i regolamenti delle aule speciali.
- 2. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i vari provvedimenti definiti nel presente Regolamento hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni e alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica inoltre favoriscono il recupero dell'alunno con attività di carattere sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica.
- 3. L'Istituto Malignani fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante/studente/genitori/personale tecnico-amministrativo.
- 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione socioculturale.
- 5. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituto scolastico. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà, nonché al rispetto della dignità delle persone.
- 6. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:
- rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici;
- rispetto nei confronti della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;
- assolvimento degli impegni scolastici;





- osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute, le quali assicurano il regolare andamento della scuola;
- utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi e dell'arredo. Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone e/o cose.
- 7. Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire; la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 8. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inserendo questo comportamento in una strategia di recupero o inserimento più generale.
- 9. La successione delle sanzioni non è e non deve essere automatica: mancanze lievi anche se reiterate possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- 10. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di classe.
- 11. In caso di violazioni commesse da alunni minorenni, precedentemente richiamati al rispetto del regolamento dal personale scolastico, rispondono i genitori *per culpa in educando* della sanzione amministrativa pecuniaria e delle eventuali pretese risarcitorie derivanti dalla condotta illecita dei minori.





PARTE PRIMA: NORME COMUNI E GENERALI

Tale parte è rivolta a tutte le componenti della scuola e a tutte le persone, anche estranee, che accedono all'Istituto.

- Art. 1. Non è consentito l'ingresso nell'Istituto a persone estranee allo stesso, intendendo per "persone estranee" soggetti non dipendenti dell'Istituto o non iscritti in qualità di studenti. Il pubblico che necessiti di recarsi negli uffici e/o in altri luoghi scolastici è tenuto a dichiarare, in portineria, il motivo della visita, prima di accedervi.
- Art. 2. Persone estranee, che necessitino di avere un colloquio con il personale dell'Istituto in servizio, devono attendere la persona richiesta nell'atrio dell'Istituto; il personale della portineria rintraccerà la persona desiderata, avvertendola d'essere attesa in atrio.
- Art. 3. È vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto e negli spazi esterni e/o di pertinenza dell'Istituto. È altresì vietato l'uso di apparati a combustione (sigarette elettroniche).
- Art. 4. Nell'Istituto e nelle sue pertinenze non è consentito il volantinaggio di qualsiasi tipo, in particolare per scopi pubblicitari di tipo commerciale o per scopi politici.
- Art. 5. Qualsiasi avviso che si desidera affiggere nelle bacheche dell'Istituto e relativo ad attività extrascolastiche, deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori.
- Art. 6. Non è consentito l'uso di carta intestata dell'Istituto o di timbri del medesimo a personale non autorizzato.
- Art. 7. Non è consentito l'uso del logo dell'Istituto se non nelle comunicazioni ufficiali e previa autorizzazione espressa del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori.
- Art. 8. È vietato l'uso di materiale didattico per scopi non inerenti l'attività istituzionale della scuola. In particolare è vietato l'uso di software e hardware (internet compreso) per scopi non inerenti l'attività scolastica, salvo diversa specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- Art. 9. È vietato l'accesso a laboratori e a reparti di lavorazione a persone estranee all'Istituto, non specificatamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.
- Art. 10. È vietato a tutte le componenti della scuola organizzare feste, ritrovi, bicchierate e quant'altro durante l'orario di servizio. Particolari necessità a tale riguardo (ospiti esterni, ricorrenze ecc.) dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico.
- Art. 11. I genitori degli studenti maggiorenni continuano a ricevere le comunicazioni della scuola, a meno che non rinuncino espressamente o a meno che lo studente non si opponga "per iscritto".
- Art. 12. Per i colloqui in presenza con gli insegnanti i genitori attenderanno il loro turno in prossimità del luogo indicato per il ricevimento.
- Art. 13. Il comportamento del personale docente e non docente deve essere coerente con gli obblighi educativi che a loro competono (principio di reciprocità).
- Art. 14. È vietato a tutte le componenti della scuola presentarsi in Istituto in stato di alterazione alcolica o causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. È altresì vietato l'uso e/o la detenzione di alcolici, superalcolici e di sostanze stupefacenti all'interno della scuola.





- Art. 15. I docenti e il personale ATA porteranno in maniera visibile il cartellino di riconoscimento durante tutta la loro permanenza in Istituto e in tutti i momenti in cui svolgono attività a contatto con il pubblico.
- Art. 16. È vietata, durante lo svolgimento delle lezioni, ogni altra attività estranea al processo di insegnamento-apprendimento.
- Art. 17. Gli studenti e tutto il personale scolastico devono segnalare tempestivamente alla Dirigenza gli atti compiuti in violazione del presente regolamento che hanno arrecato o sono suscettibili di arrecare offese o danni a persone e/o cose. In ogni caso è assolutamente vietato "farsi giustizia da sé".
- Art. 18. È obbligatorio per tutti mantenere un comportamento rigorosamente rispettoso della dignità, dell'onore e dell'integrità sia fisica che morale di tutte le componenti della scuola.
- Art. 19. I comportamenti lesivi della dignità, dell'onore e del prestigio dell'insegnante non costituiscono solamente una comune infrazione disciplinare, ma si inseriscono nella ben più grave fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, una condotta che si configura come un reato penalmente perseguibile. Si rammenta a tutti gli studenti che i comportamenti che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità e l'integrità delle persone non costituiscono solo infrazioni disciplinari ma si configurano come fattispecie di reati. La lieve entità del danno o dell'offesa arrecati viene valutata esclusivamente come attenuante generica, ai fini dell'applicazione dei criteri di gradualità e di proporzionalità della sanzione che resta applicabile alla condotta di fatto giuridicamente perseguibile (a querela di parte o nei casi più gravi anche d'ufficio, in quanto illecito penale "reato"). Nei casi di particolare gravità (quali ad esempio un atto di bullismo grave o ripetuto) sussiste infine l'obbligo di denuncia al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore da parte dell'insegnante in quanto pubblico ufficiale che viene a conoscenza dell'evento. In caso di mancata segnalazione si può essere accusati di "omissione di segnalazione".

Art. 20. È obbligatorio il rispetto continuo e costante delle norme di sicurezza e delle procedure da adottare in caso di emergenza.





PARTE SECONDA: PERSONALE DOCENTE

Fermo restando i diritti ed i doveri del personale docente della scuola, così come specificati dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i docenti dell'Istituto osserveranno la seguente normativa:

- Art. 21. I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula qualche minuto prima del suono della seconda campana che segna l'inizio della prima ora di lezione sia del mattino che del pomeriggio e delle ore immediatamente seguenti le ricreazioni. Pertanto, i docenti si predispongono a raggiungere la propria aula al suono della prima campana. Per le rimanenti ore è consentito il lieve ritardo strettamente necessario al trasferimento da un'aula all'altra che dovrà essere effettuato comunque in tempi ragionevoli.
- Art. 22. Ciascun docente ha facoltà di mettersi in contatto telefonico con i genitori degli allievi tramite la Segreteria Didattica Allievi o l'Ufficio collaboratori per comunicazioni che riguardano l'andamento scolastico degli allievi dandone preventiva nota al Coordinatore di classe, anche al fine di armonizzare la gestione delle comunicazioni. In particolare, ciascun docente ha facoltà di verificare l'effettiva attendibilità della giustificazione delle assenze e dei ritardi degli allievi.
- Art. 23. Tutti i docenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente sul registro elettronico ritardi in entrata, uscite anticipate ed ogni altra comunicazione riguardante aspetti didattico disciplinari degli allievi, anche se maggiorenni. L'appello deve essere effettuato entro i primi 10' dall'inizio delle lezioni del mattino e 5' dall'inizio del turno pomeridiano.
- Art. 24. Il docente è responsabile del comportamento degli allievi durante la lezione. Sono di sua competenza i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale privato o in classe;
- richiamo scritto sul registro elettronico COMPORTAMENTO/COMPITI/MATERIALE (da segnalare sul registro di classe elettronico nella sezione richiami);
- ANNOTAZIONE sul registro elettronico (TRE LIVELLI DI CRITICITA') (da segnalare sul registro di classe elettronico nella sezione annotazioni);
- Nota disciplinare. Nelle note disciplinari andranno segnalati tutti i comportamenti contrari al presente regolamento. Solo tali segnalazioni, congiuntamente a provvedimenti più gravi, potranno essere prese in considerazione dai consigli di classe in sede di valutazione della condotta;
- Rapporto disciplinare (da redigere su apposito modulo e da inoltrare al Dirigente scolastico o al collaboratore da lui delegato).
- Art. 25. I docenti che comminano agli studenti note disciplinari informeranno il Coordinatore di classe delle misure adottate. Si provvederà ad informare altresì il Dirigente Scolastico o il collaboratore a ciò delegato in caso di sanzione grave (Rapporto disciplinare).
- Art. 26. In nessun caso è consentito utilizzare verifiche orali o scritte, o attribuire voti negativi nelle singole materie esclusivamente per motivi disciplinari.
- Art. 27. I docenti in servizio di sorveglianza nelle zone loro assegnate durante le ricreazioni devono permanere in tali zone per l'intera durata della ricreazione stessa; in caso di rilevazione di atti di indisciplina, hanno il dovere di identificare gli studenti responsabili e informare il collaboratore del Dirigente per i provvedimenti da assumere.





- Art. 28. In ogni caso ciascun docente, anche se non comandato in servizio di sorveglianza, ha il dovere di rilevare eventuali infrazioni disciplinari da parte degli studenti, e di procedere come esposto all'art. 25.
- Art. 29. Dopo ogni verifica orale, il docente ha il dovere di comunicare immediatamente il voto, trascrivendolo contestualmente sul registro elettronico. Per le verifiche scritte e/o pratiche la valutazione verrà comunicata nelle forme di cui sopra di norma entro il limite massimo di 15 giorni, in osservanza del D.P.R. n. 249/1998 e delle successive modificazioni ed integrazioni che riconoscono agli studenti il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, in quanto la valutazione consente allo studente e di avere contezza della sua preparazione.
- Art. 30. I docenti compileranno in ogni sua parte sia il registro elettronico personale, che il registro elettronico di classe. Su quest'ultimo deve essere sinteticamente indicata nello spazio apposito l'attività didattica svolta durante la lezione (argomento della lezione, verifiche orali o scritte ecc.).
- Art. 31. Le entrate in ritardo degli allievi devono essere annotate sul registro indicando il nominativo dell'allievo e l'ora di entrata.
- Art. 32. Tutti i docenti hanno l'obbligo di leggere le circolari e le comunicazioni annotate in agenda.
- Art. 33. In caso gli studenti effettuino astensione arbitraria dalle lezioni (impropriamente chiamata 'sciopero'), la/il docente che ha il compito di accettare gli allievi in classe il giorno successivo, annoterà sul registro di classe l'ammissione degli allievi con la dicitura "ammesso ma non giustificato" da indicare nel campo delle annotazioni. Uguale dicitura può essere usata nel caso in cui la/il docente abbia fondati dubbi sulla inattendibilità della giustificazione prodotta dagli allievi.
- Art. 34. In caso di astensione arbitraria dell'intera classe, il docente ha l'obbligo di rimanere a disposizione in sala insegnanti per tutta la durata del proprio orario di lezione, dopo aver segnalato alla Segreteria docenti l'assenza della classe.
- Art. 35. Durante le assemblee di classe degli studenti, i docenti continuano ad esercitare il dovere della sorveglianza e custodia permanendo in classe.
- Art. 36. Durante le assemblee d'Istituto degli allievi, il personale docente privo di incarichi specifici è libero dal servizio fatti salvi gli obblighi derivanti da altre attività già programmate (es. corsi di formazione/aggiornamento, ricevimenti famiglie, ecc).
- Art. 37. Quando le classi sono impegnate in attività diverse dalla lezione prevista (visite d'istruzione, conferenze o altro), i docenti, qualora non incaricati della sorveglianza, sono tenuti a rimanere a disposizione in sala insegnanti per tutta la durata del loro orario di lezione.
- Art. 38. In nessuno caso è consentito ai docenti inviare allievi in sala insegnanti per prendere testi o altro materiale. Quando queste necessità si verificassero, il docente potrà rivolgersi al personale ausiliario presente in prossimità dell'aula di lezione.
- Art. 39. Durante l'ora settimanale di ricevimento dei genitori effettuato in presenza, i docenti resteranno nel corridoio B.0 in attesa dei genitori che si sono prenotati. Qualora per impossibilità sopravvenuta non sia possibile effettuare il ricevimento sarà compito del docente avvertire i genitori direttamente o tramite gli uffici di segreteria.
- Art. 40. Durante le ore di compresenza, entrambi i docenti devono essere presenti nelle aule ad essi assegnate, salvo diversa disposizione dovuta a particolari esigenze didattiche: in quest'ultimo caso deve essere indicata, sul registro elettronico di classe e sin dall'inizio della lezione, la diversa collocazione del docente compresente.





- Art. 41. I Docenti a disposizione per eventuali supplenze devono controllare per tempo, sulla propria casella di posta elettronica, se siano destinatari o meno di incarichi di supplenza. Durante le ore di supplenza deve essere svolta comunque attività didattica, che deve essere sinteticamente annotata sul registro di classe.
- Art. 42. È tassativamente vietato consentire l'uscita degli allievi dall'aula prima del suono della campana che sancisce il termine delle lezioni. Il docente, infatti, risponde sia in sede civile che penale di eventuali danni che possono subire gli allievi in tale eventualità.
- Art. 43. Ogni qual volta il docente abbia la necessità di svolgere le lezioni in aule diverse da quelle previste nell'orario, egli dovrà acquisire, preventivamente espressa, autorizzazione del Dirigente o di un suo collaboratore.
- Art. 44. In caso di allarme di evacuazione tutti i docenti hanno l'obbligo tassativo di rispettare tutte le norme sulla sicurezza e di eseguire la procedura prevista; in nessun caso possono continuare a permanere nell'edificio dell'Istituto.
- Art. 45. Eventuali deroghe al presente regolamento devono essere espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.





PARTE TERZA: ALLIEVI (Corso Diurno)

Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quale ad esempio: attività integrative, trasferimenti da casa a scuola e viceversa con i mezzi pubblici, viaggi di istruzione, attività di PCTO), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri. Fermo restando i diritti e i doveri degli studenti, contenuti nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, meglio conosciuto come "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e l'insieme dei diritti degli studenti stabiliti dalla normativa in particolare il D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, gli allievi dell'Istituto si atterranno alle disposizioni di seguito articolate.

Art. 46. Gli studenti sono tenuti a mantenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tecnico-amministrativo della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso delle libertà e della dignità della persona sia sotto l'aspetto formale che sotto il profilo sostanziale. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è riferito a tutti i tipi di relazioni intrattenute, anche con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network. L'adozione di comportamenti violenti e/o aggressivi, l'utilizzo di un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo, compresi, a titolo esemplificativo, la diffusione di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi anche attraverso strumenti informatici o telematici costituisce infrazione grave/gravissima anche se fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico.

- Art. 46 bis È vietato inserire in qualsiasi documento parole o espressioni che incoraggino all'uso di droga, alcol nonché qualsiasi riferimento a contenuto politico o sessuale.
- Art. 47. In particolare, fermo restando l'osservanza del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, gli studenti nei rapporti con il Dirigente Scolastico, i docenti, nonché il personale della scuola dovranno mantenere il rispetto formale dovuto alla diversità delle funzioni e dei ruoli ricoperti.
- Art. 48. Agli studenti è consentito l'uso dei telefoni cellulari e/o altre apparecchiature solo se espressamente previsto e richiesto per le attività di insegnamento-apprendimento, e comunque previa autorizzazione espressa del docente.
- Art. 49. Agli studenti è consentito l'uso delle attrezzature didattiche, ivi compresi computer e attrezzature delle aule e dei laboratori, solo se espressamente previsto e richiesto per le attività di insegnamento-apprendimento e comunque previa autorizzazione espressa del docente.
- Art. 50. Solo se espressamente e preventivamente autorizzato dall'insegnante, l'utilizzo di smartphone, smartwatch e in generale apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è consentito esclusivamente per fini didattici e a uso strettamente personale (ad esempio registrazione di lezioni/attività didattiche, foto di schemi riprodotti alla lavagna/attività di ricerca sul WEB,), nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità.
- Art. 51. Ogni manipolazione del registro elettronico si configura come reato di "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". L'articolo 615 ter del codice penale punisce infatti «chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza». La pena prevista è: fino a





tre anni di reclusione a meno di eventuali aggravanti o quando non vengano contestati reati più gravi quali ad esempio la frode informatica (art. 640 ter c.p.) e falso in atto pubblico commesso da privato (art. 483 c.p.), reati che potrebbero emergere nel corso dell'attività investigativa.

- Art. 52. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'espresso consenso.
- Art. 53. In tutti i locali dell'Istituto è vietato il gioco delle carte nelle forme previste dall'elenco dei giochi d'azzardo vietati ai sensi dell'articolo 110 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
- Art. 54. Agli studenti è vietato l'accesso alle aule, ai laboratori e ai reparti di lavorazione al di fuori dell'orario previsto per la propria classe, se non specificatamente autorizzati dal personale docente preposto, dal Dirigente Scolastico, o da un suo collaboratore.
- Art. 55. Agli studenti è vietato transitare nel corridoio B1 fatti salvi i casi in cui sia necessario recarsi negli uffici del Dirigente Scolastico o dei collaboratori di quest'ultimo.
- Art. 56. Gli studenti sono tenuti alla sorveglianza dei propri beni: l'amministrazione scolastica non risponde di furti, sottrazioni, danneggiamenti o quant'altro possa accadere; –resta inteso che la scuola ha facoltà di aprire indagini e di fare quanto possibile per agevolare il recupero del materiale, il risarcimento di eventuali danni e l'individuazione dei responsabili.
- Art. 57. Qualsiasi furto o danneggiamento subìto da parte degli allievi deve essere tempestivamente comunicato al docente della classe che ne riferisce, anche con rapporto scritto, al collaboratore del Dirigente Scolastico incaricato degli aspetti disciplinari.
- Art. 58. Gli studenti hanno l'obbligo di farsi riconoscere fornendo l'identità e indicando la classe di appartenenza al personale scolastico che ne faccia loro richiesta.
- Art. 59. Gli studenti hanno l'obbligo di seguire le direttive che vengono loro impartite dal personale docente e dal personale A.T.A. in ordine alla disciplina e al comportamento.
- Art. 60. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni: qualsiasi astensione arbitraria dalle lezioni si configura come una violazione non giustificabile del presente regolamento e potrà essere sanzionata con provvedimenti disciplinari.
- Art. 61. Qualsiasi assenza dalle lezioni deve essere motivata tramite il libretto personale-web Spaggiari; le motivazioni delle assenze dovranno essere fornite, utilizzando le proprie credenziali, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni o dallo studente stesso, se maggiorenne. In ogni caso la motivazione dell'assenza dovrà:
 - a. essere presentata all'insegnante che accetta l'allievo in classe;
 - b. dichiarare l'effettivo motivo dell'assenza escludendo motivazioni generiche. "Motivi familiari" o "motivi personali" dovranno essere circostanziati e, se di carattere riservato, dovranno essere esposti al Dirigente o a un suo collaboratore.
- Art. 62. L'Istituto ha il diritto e il dovere di giustificare o non giustificare le motivazioni dell'assenza, secondo la loro legittimità. Sono dunque giustificabili le assenze per:
- a. malattia;
- b. impegni indilazionabili di carattere burocratico o medico;
- c. gravi impedimenti di tipo familiare dovuti a lutto, infermità, incidente o ad altri simili gravi fatti.





Le assenze devono avere sempre la caratteristica dell'eccezionalità.

Altri motivi di giustificazione potranno essere accettati solo dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. Questi, potranno chiedere documentazione scritta che dimostri l'attendibilità della motivazione dell'assenza. In ogni caso, anche per gli allievi maggiorenni, riscontro della veridicità della giustificazione potrà essere richiesta alla famiglia da parte del Coordinatore di classe, o dal Dirigente Scolastico, o da un suo collaboratore, anche mediante comunicazione telefonica e/o annotazione sul registro elettronico.

- Art. 63. I permessi di entrata in ritardo sono autorizzati dal docente della classe che provvede tempestivamente all'annotazione sul registro elettronico. I permessi di uscita in anticipo devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori. In ogni caso:
- a. è vietato chiedere permessi di entrata in ritardo oltre le ore 09:00 del mattino e oltre le ore 14:20 del pomeriggio; oltre tali termini l'allievo sarà ammesso alle lezioni, ma non giustificato a meno che non sia accompagnato da almeno uno dei genitori (o facente funzioni munito di delega specifica);
- b. è vietato chiedere permessi di uscita anticipata prima delle ore 10:50 del mattino e prima delle ore 14:50 del pomeriggio;
- c. in caso di assenza al mattino e di presenza nel pomeriggio si dovrà utilizzare una "giustificazione dell'assenza" e non un permesso di entrata in ritardo. Ugualmente, in caso di presenza al mattino e di assenza al pomeriggio, si userà una "giustificazione dell'assenza" e non una richiesta di uscita in anticipo.
- Art. 63 bis. Il Coordinatore di classe, sulla base della frequenza dei ritardi, delle motivazioni addotte e del numero delle giustificazioni presentate, formula proposte di sanzione disciplinare al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori.
- Art. 63 ter. Le richieste di permesso di uscita anticipata devono essere effettuate, utilizzando le credenziali "genitori" o "allievo maggiorenne", attraverso la funzione dedicata del registro elettronico, almeno un giorno prima di quello indicato per il permesso. Saranno comunque autorizzate le uscite per lo stesso giorno in cui verrà presentata la richiesta esclusivamente per eventi imprevisti e/o imprevedibili che verranno valutati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o se l'allieva sarà prelevato da un genitore o persona da lui delegata.
- Art. 64. I permessi permanenti di entrata in ritardo e di uscita in anticipo dovranno essere riportati sul registro di classe elettronico -nello spazio apposito- e potranno essere revocati in qualsiasi momento dalla Dirigenza. Per ottenere tali permessi si seguirà la procedura indicata dalla Segreteria Didattica Allievi.
- Art. 65. (Abrogato dal CDI nella riunione del 14 luglio 2020 con l'adozione del libretto web Spaggiari).
- Art. 66. Per temporanee ed eccezionali assenze dalle lezioni, dovute a convocazioni per attività scolastiche diverse dall'attività curricolare d'aula (a titolo di esempio: attività sportive interne all'Istituto, concorsi e gare disciplinari e altre attività) gli studenti, prima di assentarsi, dovranno presentare al docente in orario nella propria classe la convocazione debitamente firmata in originale dal docente responsabile dell'attività. Spetta ai docenti delle ore curricolari autorizzare o meno il temporaneo allontanamento dalla classe. La convocazione e l'eventuale assenza temporanea devono essere segnalati dai docenti suddetti sul registro di classe elettronico con la dicitura "presente fuori aula"
- Art. 67. Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori possono convocare presso i loro uffici gli allievi anche durante l'orario di lezione. Tali convocazioni avranno sempre carattere temporaneo e di eccezionalità e dovranno essere consentite dal docente, fatta eccezione per i casi in cui gli allievi interessati siano impegnati in prove di verifica scritte od orali che, al momento della convocazione, siano già in corso.





- Art. 68. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare gli allievi Rappresentanti di classe anche durante le lezioni; il docente annoterà sul registro l'uscita degli interessati dall'aula e la motivazione.
- Art. 69. È vietato uscire dall'ambito dell'Istituto durante le ricreazioni del mattino e del pomeriggio. Gli studenti utilizzeranno gli appositi punti di erogazione del servizio ristorazione messi a loro disposizione.
- Art. 70. Durante le ricreazioni è vietato permanere nelle aule (salvi i casi in cui sia presente un docente che autorizza la presenza), nei laboratori o nei reparti di lavorazione; è vietato insistere all'interno dell'Istituto negli intervalli tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio, fatta eccezione per l'accesso alle aule adibite esclusivamente allo studio individuale in tale intervallo e alla "saletta allievi". È vietato consumare cibi e bevande nel corridoio B. 0.
- Art. 71. Gli studenti hanno l'obbligo di osservare i regolamenti specifici dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione allegati in appendice al presente Regolamento d'Istituto.
- Art. 72. È consentito lo stazionamento nella "saletta allievi" durante l'intervallo tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio. L'uso corretto e civile di tale area, anche durante le ricreazioni, è affidato alla responsabilità degli allievi. È fatto assoluto divieto di lasciare immondizie sui tavoli o sul pavimento. In caso di non rispetto di questa regola, la saletta allievi potrà essere chiusa.
- Art. 73. Non è consentito accedere e utilizzare le scale di emergenza se non per le ragioni previste dalle norme di sicurezza.
- Art. 74. Durante le attività laboratoriali interdisciplinari, le attività di stage in azienda, durante le uscite e le visite di istruzione gli studenti seguiranno in maniera precisa le direttive dei docenti e terranno un comportamento corretto e rispettoso. In particolare, durante le attività di stage in azienda, gli studenti si atterranno alle indicazioni riportate nel Patto Formativo sottoscritto e alle norme di comportamento vigenti nel luogo nel quale svolgono la loro attività.
- Art. 75. Durante le attività che si tengono in Aula Magna o in aree comuni, gli studenti terranno sempre un comportamento corretto e conforme ai principi enunciati nella "Statuto delle studentesse e degli studenti".
- Art. 76. Mensa. Articolo abrogato
- Art. 77. Gli studenti sono tenuti ad osservare quanto prescritto dalle circolari.





PARTE QUARTA: ALLIEVI CORSO SERALE

Art. 78. Gli allievi del Corso serale si atterranno alle norme contenute nella parte relativa agli allievi del corso diurno, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- a. le richieste di entrata in ritardo o di uscita in anticipo saranno autorizzate dal Coordinatore del corso serale;
- b. non saranno consentiti permessi di entrata in ritardo dopo la prima ora di lezione; fatti salvi casi eccezionali e non sistematici (ad esempio lavori temporaneamente a turno, richieste di prestazioni lavorative straordinarie, occasionali e motivate esigenze di famiglia);
- c. non saranno consentiti permessi di uscita in anticipo che siano reiterati e abitudinari;
- d. tutte le uscite anticipate o le entrate in ritardo devono essere richieste tramite libretto personale e debitamente trascritte sul registro elettronico di classe;
- e. tra le giustificazioni delle assenze (parte terza, art. 62) per gli allievi del corso serale che abbiano certificato la loro attività lavorativa, sono ammissibili anche i "motivi di lavoro";
- f. particolari esigenze dovute a motivi di lavoro, non contemplate nel presente regolamento, dovranno essere segnalate per iscritto al Coordinatore del corso serale, il quale le trasmetterà al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori.

PARTE QUINTA: PARTECIPANTI A CORSI CHE L'ISTITUTO OSPITA

Art. 79. Coloro i quali partecipano a corsi che ospita l'Istituto sono tenuti a osservare le norme di comportamento richieste dall'Istituto e, in particolar modo, non interferire o arrecare disturbo all'attività didattica in corso.





PARTE SESTA: INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE

- Art. 80. I genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, hanno l'obbligo di collaborare con l'Istituzione scolastica nel far osservare il presente Regolamento.
- Art. 81. L'adozione da parte della scuola del registro elettronico si configura come scelta di comunicazione trasparente, tempestiva ed efficace, che necessita tuttavia di una partecipazione attiva delle famiglie.
- Art. 82. I genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, hanno l'obbligo di verificare e controllare la condotta e il profitto degli studenti, attraverso gli appositi canali di comunicazione e in particolare accedendo al registro elettronico utilizzando le credenziali riservate.
- Art. 83. I genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, possono reperire tutte le informazioni riguardanti le attività organizzate dalla scuola e gli eventi ad essa correlati accedendo al sito pubblico dell'Istituto, mentre le circolari indirizzate alle famiglie degli studenti saranno reperibili nella sezione "Bacheca" di Spaggiari web o app.
- Art. 84. Tutte le comunicazioni riguardanti gli allievi, comprese le valutazioni, i richiami e le sanzioni disciplinari non gravi, verranno segnalate esclusivamente sul registro elettronico da parte del personale della scuola, ad eccezione delle comunicazioni che prevedono la firma per l'autorizzazione (es. uscite anticipate, uscite didattiche, ecc). Sarà cura dei genitori la sistematica e quotidiana consultazione dell'account dello studente del sito Spaggiari.
- Art. 85. La richiesta di iscrizione all'Istituto unitamente al Patto Educativo di Corresponsabilità, firmato all'inizio della frequenza dell'Istituto da genitori, studenti e docenti, sottintendono la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento e delle sue successive modificazioni ed integrazioni apportate nel rispetto della normativa vigente.

Allegati al Regolamento di Istituto: 1. Regolamento di disciplina attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24/06/1998 n. 249 – D.P.R 21/11/07 n. 235); 2. Regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituto, 3. Regolamenti specifici dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione.

Il Direttore S.G.A. Il Presidente C.D.I. Il Dirigente Scolastico

Nel presente documento le denominazioni di titoli relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere diverso.